

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativo all'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari, n. 22/a di proprietà comunale.

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 17.03.1974, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 221, C.F.: VTLMHL 74C17 G273M, Partita IVA: 06394860826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende proporre azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari n. 22/a di proprietà comunale;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Michelangelo Vitale cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la proposizione innanzi al Tribunale Civile dell'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari, n. 22/a di proprietà comunale.

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 1.385,52, comprensiva di iva, cpa, ritenuta d'acconto e contributo unificato, come per legge, calcolato secondo i valori tariffari minimi di cui al D.M. 140/2012, oltre eventuali spese borsuali documentate, specificando che in caso di totale soccombenza dell'Ente sarà applicata una riduzione del 25% sui compensi preventivati. Non sono incluse le eventuali fasi successive alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento possessorio, quali, ad esempio, le fasi esecutive, di reclamo, ect.. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o

modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
- Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.
- Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali.
- Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.
- Art. 15) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)